

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOTTANELLI, RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO,
ONORI, PASTORELLA, ROSATO, RUFFINO, ROMANO**

Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sospensione dalle funzioni di consigliere comunale nel caso di assunzione dell'incarico di assessore nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Presentata il 18 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca norme in materia di sospensione dalle funzioni di consigliere comunale nel caso di assunzione dell'incarico di assessore nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Attualmente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sancisce, ai commi 1 e 2 dell'articolo 64, l'incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere comunale o provinciale prevedendo la cessazione dalla carica per il

consigliere che assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta e il conseguente subentro, al suo posto, del primo dei non eletti tra i candidati alla carica consiliare. In particolare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 64, tali disposizioni non trovano applicazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Queste disposizioni, sebbene idonee a evitare concentrazioni di potere e conflitti di interesse, si sono rivelate in alcuni casi ostative rispetto al buon funzionamento delle amministrazioni locali e a una composizione

flessibile delle giunte comunali. L'obiettivo della presente proposta di legge è, quindi, quello di consentire agli amministratori di attingere a una platea più ampia di competenze e di esperienze, favorendo una maggiore coesione tra l'organo esecutivo e l'organo consiliare a livello locale e rafforzando il coordinamento delle politiche e delle iniziative amministrative.

La presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, modifica l'articolo 64 del TUEL prevedendo, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la sospensione dalle funzioni del consigliere comunale che abbia accettato l'incarico di assessore, nonché le ipotesi di sostituzione e di eventuale reintegro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, è sospeso dalle funzioni di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il consiglio comunale, nella prima seduta successiva, preso atto della sospensione, ne dispone la sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere in conformità all'articolo 73 e al regolamento consiliare. La supplenza ha termine con la cessazione dalla carica di assessore »;

b) al comma 2, le parole: « Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore »;

c) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, *1-bis* e 2 ».



19PDL0100880